

Roma, 21 Aprile 2011

CIRCOLARE N. 05/2011

Prot. 74/2011

Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: trattamento retributivo 25 aprile 2011

In relazione al disposto degli artt. 88 e 89 del vigente CCNL per la festività nazionale del 25 aprile e infrasettimanale del Lunedì dopo la Pasqua nessuna decurtazione viene operata sulla normale retribuzione mensile (cd retribuzione fissa mensile) qualora il lavoratore, autorizzato dall'azienda non presti attività in tali giornate.

L'art 89 del CCNL, in relazione a quanto previsto dall'art 5 legge n. 260/49, prevede poi che, in caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale con il giorno di riposo settimanale e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.

L'art. 2 della legge 90/54 prevede poi che il trattamento stabilito dall'art 5 legge n. 260/49 si applichi anche nel caso di coincidenza della festività (quale il 25 aprile) con altro giorno festivo considerato tale dal CCNL, (per l'anno 2011 il Lunedì dopo Pasqua) .

In forza di detta normativa ne deriva che:

- al lavoratore che in data 25 aprile sia autorizzato dall'azienda a non prestare attività lavorativa, qualora **non si proceda a sostituire detta festività con un'ulteriore giornata di riposo**, spetterà in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un'ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
- al lavoratore che in data 25 aprile presterà attività lavorativa spetterà, oltre a quanto sopra previsto, la quota giornaliera od oraria della retribuzione mensile per le ore effettivamente prestate con le maggiorazioni di cui all'art. 116 CCNL.

La Segreteria Generale

